

PROVINCIA DI MANTOVA

PROT. N° _____ REP. N° _____

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE AUTOMOBILISTICO INTERURBANO RELATIVO AL
PERIODO 01/04/2012 – 31/03/2016.**

CUP G19H111000320005 - CIG 3079432BAA

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 26.797.036,88 =.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno _____ (__) del mese di _____,
in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me **Dott.ssa Francesca Santostefano**, Segretario Generale
della Provincia di Mantova, sono personalmente comparsi i Signori:

1) **Arch. GIANCARLO LEONI**, nato a Suzzara (MN) il 1/10/1954,
domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Mantova,
nell'espressa ed unica qualità di Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale, Programmazione, Assetto Territorio della **PROVINCIA DI
MANTOVA**, in forza dell'art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed
in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del
presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia"

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Rag. Daniele Trevenzoli**, nato a Villimpenta (MN), il 08/03/1961 e
residente a Villimpenta (MN), in Via Costanzi n° 7, in qualità di legale
rappresentante di **APAM esercizio S.p.A.**, con sede a Mantova, in Via
Dei Toscani n° 3/C, che dichiara di agire in nome e per conto della
medesima Ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà

denominata «Gestore», come da certificato d'iscrizione dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..

(Partita I.V.A. e Codice Fiscale N° 02004750200).

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che i risultati della gara per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico interurbano nella Provincia di Mantova determinano quale Aggiudicataria la società APAM Esercizio s.p.a. (determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva 24/02/2012 n.187, successivamente rettificata con determinazione 01/03/2012 n.204);

- che, successivamente all'aggiudicazione definitiva, le parti hanno concordemente ritenuto di procedere alla revisione, nei limiti previsti dall'art.5, comma 2 del Capitolato d'onori, del programma di esercizio proposto dal Gestore in sede di offerta;

- che la Provincia, con nota prot. n.GN-2012-13633 del 29/03/2012, ai sensi dell'art.11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ha autorizzato l'esecuzione anticipata del servizio oggetto di affidamento a decorrere dal 01/04/2012;

- che il D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i. ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, nonché le modalità di affidamento dei servizi a seguito dell'espletamento di

procedure concorsuali;

- che la Legge Regionale della Regione Lombardia 04/04/2012 n.6
regolamenta, in particolare:

- le procedure di gara applicabili, i requisiti dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione;
- la durata e i contenuti minimi dei Contratti di Servizio;
- le modalità di subentro per quanto attiene al trasferimento del personale e alla messa a disposizione dei beni strumentali finanziati dalla Regione;

- che Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale automobilistico interurbano della Provincia di Mantova per il periodo 2008-2010 delinea l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

- che, i controlli prescritti dall'art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in ordine al concorrente provvisoriamente aggiudicatario hanno dato esito positivo;

- che con nota prot. n° 18202 del 27/04/2012 la Provincia di Mantova ha avanzato richiesta di informazioni alla Prefettura competente come previsto dall'art. 10 cc. 3 e 5 del D.P.R. n.252/98;

- che per motivi di estrema urgenza, la Provincia di Mantova procede immediatamente, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 252/98;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I DURATA E OGGETTO

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità “Contratto”.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete interurbana della Provincia di Mantova. Il servizio si svolge secondo il programma di esercizio annuale e nel rispetto dell’orario di servizio riportati nell’**Allegato n. 1**. Al solo scopo di concorrere al riparto delle risorse regionali con un unico parametro omogeneo, il servizio di cui all’Allegato n. 1 è quantificato in 5.022.966 bus*km/anno equivalenti, determinati con le modalità indicate al successivo art. 4 comma 7.
2. È attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, disciplinati al successivo **art. 18**, con la sola eccezione dei servizi specifici, così come definiti nell’**Allegato n. 1**, che non generano ricavi tariffari. È attribuita al Gestore la titolarità degli eventuali introiti derivanti da altre attività commerciali, collaterali rispetto all’esercizio, come descritte nel successivo **art. 19**.

ART. 3 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. Nelle more della stipulazione del presente contratto la Provincia ha autorizzato il Gestore ad eseguire anticipatamente il servizio di cui all’**art. 2** a decorrere dal 01/04/2012. Da tale data decorre la durata dell’affidamento, pari ad anni 4. La Provincia si riserva di prorogare l’affidamento fino ad ulteriori anni 4. Tale proroga sarà comunicata dalla Provincia al Gestore con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data di

scadenza dell'affidamento.

2. L'esecuzione del servizio è articolata in una Fase Organizzativa, decorrente dal 01/04/2012 al 30/06/2012, e in una Fase Esecutiva, decorrente dal 01/07/2012 al 31/03/2016. Nel corso della Fase Organizzativa, il Gestore dovrà approvvigionarsi dei beni strumentali proposti in sede di offerta. La produzione del servizio secondo il programma di esercizio presentato dal Gestore, così come il passaggio del personale e l'erogazione del relativo corrispettivo, avrà luogo con l'inizio della Fase Organizzativa.
3. Alla scadenza dell'affidamento, in caso di mancata proroga o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, il Gestore si impegna, nelle eventuali more del completamento delle nuove procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio e su richiesta della Provincia, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni fino ad ulteriori mesi 12.

PARTE II PRESTAZIONI E FLESSIBILITÀ CONTRATTUALE

ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo annuo a carico della Provincia è pari a Euro 6.699.259,22 (Euro seimilioneiseicentonovantanovemiladuecentocinquantanove/22), di cui Euro 62.535,00 (sessantaduemilacinquecentotrentacinque/00) per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 26.797.036,88 (ventiseimilioneisettecentonovantasettemilatrentasei/88) al netto di IVA, per la durata di 4 anni del primo periodo contrattuale. Detto corrispettivo è stimato in funzione delle "compensazioni di servizio pubblico" come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera g) del Regolamento (CE)

1370/2007 e potrà variare in dipendenza delle stesse.

In coerenza con le previsioni dell'art. 1 del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia, siglato in data 11 novembre 2008, saranno inoltre messe a disposizione dell'aggiudicatario le risorse di cui ai commi 295 e 298 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria dello Stato 2008), trasferite dalla Regione Lombardia alla Provincia di Mantova, stimate in Euro 1.200.000,00 (Euro unmilione duecentomila/00) annui al netto di IVA.

2. Il Gestore, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell'art. 86 commi 3bis e 3ter e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, riportato nell'Allegato C relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività.
3. Il corrispettivo unitario articolato ove richiesto per fascia oraria di servizio (punta/morbida), per ciascuna delle 4 categorie di servizi che caratterizzano l'offerta è individuato secondo lo schema di seguito riportato:

SERVIZI TPL DI LINEA (ECCETTO SPECIALIZZATI)

Fascia di punta: produzione 2.491.151,39 bus*km;
corrispettivo unitario 1,55 Euro/bus*km.

Fascia di morbida: produzione 1.410.896,84 bus*km;
corrispettivo unitario 0,79 Euro/bus*km.

SERVIZI TPL DI LINEA SPECIALIZZATI

Fascia unica: produzione 1.009.260,29 bus*km;
corrispettivo unitario 1,56 Euro/bus*km.

SERVIZI TPL SPECIFICI

Fascia unica: produzione 1.036,00 bus*ore;
corrispettivo unitario 30,00 Euro/ora.

SERVIZI A CHIAMATA

Fascia unica: produzione 8.000,00 bus*ore;
corrispettivo unitario 14,73 Euro/ora.

Tali corrispettivi unitari, arrotondati alla seconda cifra decimale, saranno utilizzati al fine del calcolo di eventuali conguagli o in conseguenza di modifiche al programma di esercizio ai sensi dei successivi artt. 5, 6 e 7.

Per l'attribuzione dei servizi alla fascia oraria di punta si fa riferimento allo schema seguente:

PUNTA MATTINALE (ore 07:00-09:00)

Modalità di assegnazione: *orario di arrivo al capolinea di destinazione*

PUNTA POMERIDIANA (ore 12:30-14:30)

Modalità di assegnazione: *orario di partenza dal capolinea di origine*

PUNTA SERALE (ore 17:00-19:00)

Modalità di assegnazione: *orario di partenza dal capolinea di origine*

4. Il corrispettivo annuo è erogato dalla Provincia con rate mensili posticipate entro novanta giorni dell'emissione della fattura, a condizione che siano erogate le risorse corrispondenti da parte della Regione e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva ed effettuazione delle altre verifiche prescritte dalla norme vigenti, di quella prevista ai fini del monitoraggio ai sensi del successivo **art. 24** nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a

preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza annuale, in relazione alle verifiche contrattuali, con particolare riguardo alle fattispecie di cui ai successivi **artt. 5, 6, 7, 25 e 26 e all'Allegato 2.**

5. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .
6. I pagamenti dei corrispettivi saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore del Gestore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G19H111000320005 - CIG 3079432BAA

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse dal Gestore, subappaltatore e subcontraente.

7. Il Contratto di Servizio è finanziato attraverso l'erogazione delle risorse

finanziarie da parte della Regione alla Provincia. A tal fine la percorrenza annua equivalente dei servizi specifici e dei servizi a chiamata è determinata dividendo il corrispettivo complessivo di questa tipologia di servizi per il corrispettivo chilometrico medio ponderato dei servizi di TPL in punta, in morbida e specializzati. Le modalità di liquidazione del corrispettivo di cui al comma 4 potranno pertanto essere riviste da parte della Provincia in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei trasferimenti corrispondenti da parte della Regione.

8. La Provincia non risponde in nessun caso e a nessun titolo di ritardi da parte della Regione nell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie.

ART. 5 PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. Il servizio si svolge secondo il programma di esercizio annuale e nel rispetto dell'orario di servizio riportati nell'**Allegato n. 1**, proposto dal Gestore in sede di offerta (Allegato B) nel rispetto delle specifiche contenute nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati (Allegato A) e successivamente adattato d'intesa tra le parti ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Capitolato d'Oneri.
2. Il Gestore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Gestore, nel corso dell'affidamento, si impegna a coordinare il proprio programma di esercizio con le imprese affidatarie delle reti o sotto-reti contermini al fine di garantire l'integrazione e la razionalizzazione tra i

servizi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'**art. 10**, il Gestore, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi collaterali rispetto al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.
5. La Provincia ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente Contratto. Il Gestore è tenuto ad assicurare il libero accesso sui mezzi di trasporto oggetto delle verifiche e dei controlli summenzionati da parte del personale ispettivo all'uopo incaricato dalla Provincia.
6. La variazione delle percorrenze erogate rispetto a quanto previsto nel programma di esercizio di cui all'**Allegato n. 1**, se contenuta entro un limite del +/-2% su base annua, non comporta variazioni del corrispettivo a carico della Provincia. La suddetta variazione delle percorrenze erogate comporterà una revisione del corrispettivo contrattuale per la parte eccedente il limite succitato, calcolata secondo quanto previsto all'**articolo 4 comma 3**, rapportata all'entità della variazione di percorrenze e alla tipologia dei servizi. Le diverse casistiche sono regolate negli **artt. 6 e 7**.
7. Complessivamente, ai sensi di quanto previsto all'art. 311 del DPR 207/2010, nell'intero periodo di durata dell'affidamento i volumi di servizio erogati possono essere soggetti a incremento o a diminuzione fino alla concorrenza del 20% dell'importo di aggiudicazione relativo all'intero periodo di durata dell'affidamento, fermo restando l'adeguamento del corrispettivo di cui all'**art. 4 comma 1**, applicando il

corrispettivo unitario di cui all'**art. 4 comma 3**, fermi restando i margini di flessibilità di cui al precedente **comma 6** e senza necessità di modifica degli altri obblighi contrattuali.

8. La mancata effettuazione del servizio secondo fattispecie diverse da quelle indicate negli **artt. 6 e 7**, oltre a comportare una riduzione di corrispettivo, calcolata secondo quanto previsto all'**art. 4 comma 3** se superiore ai margini di flessibilità di cui al precedente **comma 6**, è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta anche l'applicazione delle misure appositamente previste all'**Allegato n. 2**.
9. In tutti i casi disciplinati dai successivi **artt. 6 e 7**, il Gestore deve assicurare un'adeguata e tempestiva informazione alla clientela e alla Provincia.

ART. 6 FLESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. Nel corso dell'esecuzione del presente Contratto:
 - entro il 30 novembre di ciascun anno, il Gestore presenta alla Provincia il Programma di Esercizio per l'anno successivo. La Provincia fornisce le proprie indicazioni entro i 30 giorni successivi;
 - in corrispondenza di ciascun cambio orario (di norma nei mesi di settembre e di giugno di ciascun anno), il Gestore presenta alla Provincia, almeno 60 giorni prima dell'inizio del relativo periodo di vigenza, il Programma di Esercizio aggiornato e l'orario, giustificando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni fatte su base annua. La Provincia fornisce le proprie indicazioni entro i successivi 30 giorni, al fine di consentire al Gestore di disporre di un congruo periodo di tempo per organizzare il servizio. Tali

variazioni, unitamente alle modifiche contrattualmente ammissibili apportate in corso di esecuzione del servizio, saranno assoggettate al regime di flessibilità di cui all'**art. 5 comma 6**.

2. Nel corso della vigenza di ciascun orario, al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda, per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, in seguito a cambiamenti dell'assetto della viabilità, per lavori programmati o per altre modifiche delle condizioni di contesto, le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare le percorrenze chilometriche complessive oggetto del presente Contratto.
3. Qualora le modifiche di cui ai commi 1 e 2 comportino una variazione annua delle percorrenze, in aumento o in diminuzione, superiore ai margini di flessibilità di cui al precedente **art. 5 comma 6**, il corrispettivo è rideterminato applicando un adeguamento del corrispettivo stesso, calcolato secondo quanto previsto all'**articolo 4 comma 3**.
4. La Provincia si riserva di chiedere al Gestore la realizzazione di servizi speciali in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, culturale o sociale senza necessità di varianti contrattuali e previa corresponsione del corrispettivo chilometrico di cui all'**art. 4 comma 3**. I servizi erogati ai sensi del presente comma non contribuiscono alla determinazione dei limiti di flessibilità di cui all'**art. 5 comma 6**.
5. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo,

che non era possibile determinare al momento della definizione del programma di esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore è tenuto ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione alla Provincia. Le percorrenze aggiuntive conseguentemente erogate in nessun caso possono comportare maggiori oneri a carico della Provincia.

**ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
PER CAUSE ECCEZIONALI**

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per nessun motivo, fatta eccezione per:
 - motivi di ordine e sicurezza pubblica nei casi disposti dalle autorità competenti;
 - eventi fortuiti o accidentali (calamità naturali, terremoti, allagamenti, frane e simili) e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;
 - altre cause di forza maggiore previste dalla legge.

Le conseguenti eccezionali riduzioni o modifiche temporanee del servizio non comportano diminuzioni del corrispettivo dovuto, a condizione che il Gestore, nei tempi e secondo modalità appropriate, assicuri la continuità del servizio contenendo al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di TPL anche ricorrendo a modalità sostitutive di esercizio, dandone contestuale comunicazione alla Provincia, informando tempestivamente e in modo appropriato l'utenza e in ogni caso assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino del

servizio. L'adozione temporanea, da parte del Gestore, di modalità di esercizio sostitutive ai sensi del presente articolo in nessun caso potrà determinare maggiori oneri in capo alla Provincia. Qualora le riduzioni o modifiche del servizio in oggetto dovessero protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni, la Provincia procederà alla rideterminazione del corrispettivo con le modalità previste all'**articolo 4 comma 3**, fermi restando i margini di flessibilità di cui all'**art. 5 comma 6**.

2. In caso di sciopero, il Gestore garantisce l'erogazione della quantità di servizio minima prevista all'**Allegato n. 3**, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti. La Provincia procede alla rideterminazione del corrispettivo con le modalità previste all'**articolo 4 comma 3**, solo in caso di mancata erogazione di tale quantità minima e limitatamente alla quota di servizio minimo garantito non erogata. Tale fattispecie è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta anche l'applicazione delle misure appositamente previste all'**Allegato n. 2**.
3. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 1 e 2, la Provincia, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo **art. 28**, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

PARTE III OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva, mediante

polizza fideiussoria n. 1822/96/67055196, rilasciata da UNIP9OL ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Mantova, emessa in data 08.02.2012, per l'importo garantito di € 1.339.857,52= (diconsi Euro unmilliontrecentotrentanovemilaottocentocinquantasette/52).

2. Detta cauzione resterà vincolata a favore della Provincia fino al completo esaurimento delle obbligazioni contrattuali e sarà restituita al Gestore dopo l'accertamento del regolare svolgimento del servizio.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9 ASSICURAZIONI

1. Il Gestore, come richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto, ha presentato polizza di assicurazione della responsabilità civile, n. 1822/130/23344, rilasciata da UGF ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Mantova, con effetto dal 31.05.2009 e termine il 31.12.2012.
2. Il Gestore, dovrà dimostrare alla Provincia l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, presentando copia della quietanza di pagamento del premio, entro 60 giorni dal pagamento stesso.

ART. 10 SUBAFFIDAMENTO

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto al Gestore di cedere il presente Contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 116 del Decreto citato.
2. È consentito al Gestore il ricorso al subaffidamento dei servizi di trasporto nel limite massimo del 10% previa autorizzazione, rilasciata dalla Provincia in funzione dei requisiti posseduti dall'Impresa

subaffidataria e delle condizioni contrattuali cui è soggetto il subaffidamento e nel rispetto delle previsioni dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. Il Gestore, che in sede di offerta ha individuato i servizi da sub affidare (cfr. Allegato B), invia specifica richiesta alla Provincia, fornisce indicazioni sull'impresa subffidataria prescelta, sui servizi interessati e sulle condizioni contrattuali previste per regolarne l'esercizio. L'Impresa subaffidataria dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di onorabilità di cui al D.Lgs. 395/2000 e disporre di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità così come previsto dal D.Lgs. 395/2000.
4. Il Gestore conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti della Provincia, sia nei confronti dell'utenza. Essa si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.
5. In ogni caso il subaffidamento di cui al presente articolo deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori rispetto a quelle previste nel presente Contratto.
6. Il Gestore è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese subaffidatarie tutte le condizioni e gli obblighi cui l'Impresa medesima è soggetta nei confronti della Provincia e degli utenti, con l'obbligo per l'Impresa subaffidataria di accettare e fare proprie tali condizioni nel quadro del subaffidamento, ferma restando l'estraneità della Provincia al rapporto tra il Gestore e l'Impresa subaffidataria.

7. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

**ART. 11 OBBLIGHI DEL GESTORE CONCERNENTI IL
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il Gestore deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e aziendali vigenti.
2. L'elenco del personale utilizzato per l'erogazione del servizio con indicazione del numero di matricola aziendale, della mansione, della qualifica e della tipologia di contratto, è contenuto nell'**Allegato n. 4**.
3. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 43, commi 17 e 18 della Legge Regionale 11/2009, il Gestore deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative, dei contratti nazionali di lavoro e, ove possibile, dei relativi contratti integrativi aziendali, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.
4. Al servizio pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dal Gestore alla Provincia con

almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio del servizio.

5. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale e l'apposito cartellino di riconoscimento.
6. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 395/2000.
7. Il Gestore nell'ambito dei Rapporti periodici sui Servizi di cui all'**Allegato n. 8**, trasmette alla Provincia l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio.

ART. 12 OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO

MEZZI

1. Il Gestore ha l'obbligo di svolgere il servizio con i mezzi indicati in sede di offerta, in quantità e tipologia adeguata a garantire il rispetto del programma di esercizio allegato al Contratto di Servizio e con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
2. I mezzi utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.). Tali mezzi, ai sensi delle previsioni dell'art. 1 della Legge 218/2003, se acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, non potranno essere utilizzati per servizi diversi da quelli di linea.
3. I mezzi utilizzati per il servizio a chiamata dovranno essere dotati di

impianto di climatizzazione, avere un numero di posti non inferiore a 5 e un'anzianità massima non superiore a 5,2 anni.

L'elenco dei veicoli utilizzati per l'erogazione del servizio, suddivisi per tipologia, targa, telaio, data di immatricolazione, posti a sedere, posti in piedi, motorizzazione, dotazioni, data di acquisto, costo di acquisto e quota finanziata è contenuto nell'**Allegato n. 6**. Nel corso dell'affidamento, per l'approvvigionamento del materiale rotabile, il Gestore potrà accedere ai finanziamenti regionali previsti nell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia di Mantova.

4. In coerenza con gli obiettivi regionali di migliorare la qualità e la sicurezza del parco mezzi e di ridurre l'impatto ambientale, il Gestore si impegna ad utilizzare un parco mezzi avente i seguenti requisiti minimi:
- ad eccezione dei mezzi adibiti a scorta e dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, all'inizio del presente contratto un'anzianità media non superiore a 7,58 anni e un'anzianità massima non superiore a 12 anni;
 - ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% di veicoli dotati di sistemi di georeferenziazione (AVM), sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;
 - ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% di veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità di utenti a ridotta capacità motoria, sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;
 - ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% dei veicoli dotati di climatizzazione, sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;

- ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 49% dei veicoli dotati di indicatore visivo interno di fermata successiva, sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;
- riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti allo standard Euro 0-2 rispetto al totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;
- non più del 26,6% di veicoli rispondenti allo standard Euro 3-4 rispetto al totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;
- non meno del 73,4% di veicoli rispondenti allo standard Euro 5 o EEV rispetto al totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano.

Lo standard Euro fa riferimento alle emissioni e non necessariamente alle motorizzazioni (è quindi ammissibile l'upgrading ottenuto con applicazione del filtro antiparticolato).

5. È a carico del Gestore l'effettuazione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di sicurezza ed efficienza dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché l'effettuazione delle attività di pulizia interna ed esterna degli stessi nel rispetto degli standard di cui all'**Allegato n. 2**.
6. La Provincia, al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche, anche senza preavviso, atte a verificare la composizione del parco mezzi e il

suo stato di efficienza. Il Gestore è tenuto ad assicurare il libero accesso sui mezzi di trasporto oggetto delle verifiche e dei controlli summenzionati da parte del personale ispettivo all'uopo incaricato dalla Provincia.

7. Il Gestore, nel corso dell'affidamento, si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi inadeguati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per la Provincia e in ogni caso nel rispetto del Piano di rinnovo del parco mezzi presentato in sede di offerta e allegato al presente Contratto.
8. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di cui al presente Contratto deve essere conforme alle disposizioni regionali vigenti. Gli autobus adibiti al servizio interurbano devono essere dotati di una fascia rifrangente laterale e posteriore dell'altezza di 20 cm di colore verde, sulla quale sono riportati il logo della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova.
9. Il Gestore deve trasmettere annualmente, nell'ambito dei Rapporti Periodici sui Servizi di cui all'**Allegato n. 8**, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati.
10. Alla scadenza del Contratto di Servizio ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici e non completamente ammortizzati saranno sottoposti a perizia, al fine di procedere alla valorizzazione degli stessi, accertandone l'effettivo stato e verificando l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale

deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

11. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, alla scadenza del Contratto di Servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il materiale rotabile finanziato con contributi pubblici e non completamente ammortizzato per il quale il Gestore non intenda avvalersi del riscatto sarà messo a disposizione del nuovo aggiudicatario, che sarà tenuto ad acquistarlo.

**ART. 13 OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI GLI ALTRI
BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO**

1. Il Gestore deve dotarsi dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature funzionali all'erogazione del servizio, in coerenza con quanto dallo stesso proposto in sede di offerta.
2. In particolare, il numero minimo dei depositi e dei punti di attestamento deve essere coerente con il servizio da erogare e le strutture devono essere dislocate in modo tale da ridurre quanto più possibile le percorrenze a vuoto. L'elenco dei beni mobili e immobili diversi dal materiale rotabile e funzionali all'erogazione del servizio, suddiviso per tipologia, ubicazione, data di costruzione, titolo di possesso, data di acquisto, costo di acquisto/costruzione e quota finanziata, è contenuto nell'**Allegato n. 7**.
3. È a carico del Gestore l'effettuazione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei beni funzionali all'erogazione del servizio, la Provincia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.
5. Il Gestore deve trasmettere annualmente, nell'ambito dei Rapporti Periodici sui Servizi di cui all'**Allegato n. 8**, l'elenco aggiornato dei b utilizzati per l'erogazione del servizio.
6. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, alla scadenza del Contratto di Servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, i beni funzionali all'esercizio ritenuti essenziali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente saranno messi a disposizione del nuovo aggiudicatario, che sarà tenuto ad acquistarli.

ART. 14 OBBLIGHI DEL GESTORE IN RELAZIONE

ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore si obbliga ad attivare il servizio entro e non oltre la scadenza indicata all'**art. 3 comma 2**.
2. Il Gestore dichiara e garantisce di essere in possesso dell'idoneità professionale all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai del D.Lgs. 395/2000 o di equivalente titolo autorizzativo valevole in ambito internazionale.
3. Il Gestore ha l'obbligo di assicurare la disponibilità del personale, del materiale rotabile, dei depositi e degli impianti occorrenti allo svolgimento del servizio indicati ai precedenti **artt. 11, 12 e 13** e di compiere tutti gli adempimenti necessari a tal fine.
4. Il Gestore deve presentare alla Provincia, almeno 60 giorni prima rispetto

alla prevista data di inizio della Fase Esecutiva, la seguente documentazione:

- a. l'elenco del personale utilizzato per l'erogazione del servizio con indicazione del numero di matricola aziendale, della mansione, della qualifica e della tipologia di contratto;
- b. l'elenco del materiale rotabile da utilizzare nell'espletamento del servizio, in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta;
- c. l'elenco dei depositi, degli impianti e degli altri beni immobili e mobili funzionali all'erogazione del servizio;
- d. il programma di esercizio definitivo, ai sensi dell'**art. 5**, e l'orario di servizio;
- e. l'elenco delle rivendite con i relativi orari di apertura;
- f. copie delle polizze assicurative stipulate nel rispetto della normativa vigente, con la relativa dichiarazione di conformità agli originali.

ART. 15 OBBLIGHI DELLE PARTI IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Gestore si impegna a presentare alla Provincia, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
 - l'elenco del parco finanziato per il quale il Gestore non intenda avvalersi del riscatto e le relative modalità di cessione, in relazione al quale sussiste l'obbligo di acquisto da parte del nuovo aggiudicatario;
 - l'elenco degli altri beni immobili e mobili funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario, in relazione ai quali quest'ultimo ha diritto di prelazione, con l'indicazione del

titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore e le relative modalità di cessione;

- l'elenco degli altri beni di proprietà che l'impresa intende mettere a disposizione e le relative modalità di cessione;
 - l'elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario, con indicazione del numero di matricola aziendale, della mansione, della qualifica e della tipologia di contratto, preposto all'erogazione del servizio;
 - i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, la Provincia sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dalla Provincia a titolo di penale ai sensi del successivo **art. 25 comma 4**.

ART. 16 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione ed a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento.
2. In caso di escussione totale o parziale della cauzione costituita prima della stipula del presente Contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, il Gestore

ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di 30 giorni.

PARTE IV IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

ART. 17 POLITICA DEL TRASPORTO

1. La Provincia e il Gestore si impegnano per quanto di competenza:
 - ad incentivare i progetti di miglioramento delle infrastrutture stradali, al fine di incrementare la velocità commerciale e l'attrattività del servizio;
 - a sostenere l'integrazione modale e tariffaria, promuovendo i progetti infrastrutturali atti ad agevolare l'interscambio e garantendo la diffusione delle informazioni sul funzionamento della tariffazione integrata;
 - a migliorare le condizioni di accessibilità al servizio, garantendo la presenza e il funzionamento dei dispositivi per la clientela diversamente abile;
 - a prevedere nei propri piani formativi specifiche azioni di intervento a favore di un miglioramento della qualità del trasporto pubblico;
2. Il Gestore in sede di offerta ha assunto specifici impegni atti a migliorare la quantità delle informazioni messe a disposizione della clientela e la tempestività nella fornitura delle stesse, anche e soprattutto in presenza di anomalie del servizio, come indicato nel Piano di Infomobilità presentato in sede di offerta.
3. Il Gestore in sede di offerta ha assunto specifici impegni atti a migliorare l'adeguatezza del servizio, in particolare attraverso il monitoraggio della domanda potenziale e soddisfatta, come indicato

nella Relazione sui sistemi di monitoraggio presentata in sede di offerta.

ART. 18 POLITICA TARIFFARIA

1. I servizi sono svolti applicando le tipologie tariffarie, le gratuità e le agevolazioni di cui all'**Allegato n. 5**. Al Gestore spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. La Provincia individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che il Gestore si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del Contratto di Servizio.
2. Nel periodo di vigenza del Contratto di Servizio, il Gestore si impegna ad erogare il Bonus tariffario agli utenti che ne hanno diritto, secondo quanto previsto nell'**Allegato n. 5**. L'importo di detto bonus sarà detratto dalle penali per il mancato rispetto degli standard di puntualità e di affidabilità comminate su base annua.
3. La Provincia si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti già emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. Il Gestore si impegna ad adeguare il sistema tariffario alle modifiche attuate dalla Provincia.
4. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è inoltre tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Provincia:
 - di un sistema tariffario integrato, con particolare riferimento all'integrazione di area provinciale prevista dalla DGR 1204 del 29 dicembre 2010;
 - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare il Gestore si impegna ad adottare le modalità operative

necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

A tal fine il Gestore subentra al Gestore uscente negli impegni dallo stesso assunti in ordine alle modalità di applicazione e di gestione del sistema tariffario integrato e del sistema di bigliettazione tecnologicamente innovativo.

5. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, il Gestore potrà adottare, in accordo con la Provincia, ulteriori tipologie di titoli di viaggio, complementari rispetto a quelle di cui all'**Allegato n. 5**, con caratteristiche tali da favorire l'accesso ai servizi da parte di specifici segmenti di clientela, senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia.
6. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, comminando le eventuali sanzioni esclusivamente al momento della violazione. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario.
7. L'attività di verifica e controllo dei titoli di viaggio sarà organizzata in modo sistematico e continuativo, attraverso l'avvio di un progetto ad hoc, così come indicato nel capitolo 3 della Relazione contenente i Sistemi di monitoraggio del servizio, presentata in sede di offerta.

ART. 19 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio, quali infrastrutture di rete, impianti e parco mezzi. Al Gestore, ove ne abbia disponibilità e fatti salvi i diritti di terzi, competono i ricavi che ne dovessero derivare.

2. Il Gestore determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, in accordo con la Provincia e senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico dello stesso o disagi per l'utenza.
3. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende ogni e qualunque iniziativa rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per il Gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.

ART. 20 SERVIZI COMMERCIALI ALL'UTENZA

1. Il Gestore è tenuto a garantire un livello minimo di informazione all'utenza nel rispetto degli standard di cui all'**Allegato n. 2**.
2. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata dal Gestore, che la realizza nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - a. la dislocazione dei punti vendita (biglietterie, rivendite esterne o emettitrici automatiche) dovrà garantire la massima omogeneità nella copertura del territorio provinciale in proporzione ai dati di afflusso al servizio, garantendo in ogni caso la presenza di un numero minimo di 305 rivendite, di cui almeno una ubicata in ciascun Comune servito (anche se al di fuori del territorio provinciale) e in ogni caso in numero complessivo non inferiore a 80 con disponibilità di tutta la gamma di titoli di viaggio, inclusi gli abbonamenti. Per quest'ultima tipologia di rivendite dovrà essere allegata copia dei relativi accordi commerciali e/o contratti preliminari. Per tutte le rivendite dovrà essere allegato l'elenco e la relativa ubicazione sul territorio.
 - b. dovrà essere garantita la vendita di tutte le tipologie di titoli di

viaggio diversi dalla corsa semplice, on line ed eventualmente anche per telefono;

- c. dovrà essere garantita la vendita dei titoli di viaggio a bordo, su tutti i mezzi e in tutte le fasce orarie, con l'applicazione del sovrapprezzo indicato nell'**Allegato n. 5**.
3. In considerazione degli obiettivi generali regionali e della Provincia di miglioramento della qualità dell'informazione all'utenza, il Gestore, entro la data di avvio del servizio, si obbliga a:
 - a. garantire la presenza di fermate attrezzate con paline riportanti l'indicazione di percorsi e orari delle linee interessate, oltre all'elenco e all'ubicazione delle rivendite utilizzabili, nella misura del 100%;
 - b. garantire la presenza di fermate attrezzate con paline elettroniche nella misura minima di 96;
 - c. garantire la presenza dell'indicatore visivo interno di fermata successiva sul 49% dei mezzi.
 4. Il Gestore si impegna a sviluppare e a mantenere i servizi integrati di facilitazione dei rapporti con gli utenti, finalizzati alla fornitura di informazioni sul servizio e alla raccolta di reclami o proposte, con particolare riferimento al call center telefonico e al sito internet aziendale.
 5. Il Gestore si impegna a sviluppare e a mettere in esercizio, entro 6 mesi dalla data di avvio del servizio, un sistema di informazione via web e in tempo reale sull'andamento della circolazione dei mezzi oggetto del Contratto di Servizio (Travel Planner dinamico).

6. Il Gestore si impegna a fornire informazioni ai passeggeri trasportati sia prima del viaggio, sia durante il viaggio. In particolare:
- al verificarsi di variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, dovrà essere garantita l'informazione all'utenza almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo orario o della variazione al servizio;
 - in caso di turbative impreviste al servizio dovrà essere fornita tempestiva informazione all'utenza sull'entità del disservizio e sulle alternative di percorso o di orario.
7. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.
8. Il Gestore in sede di offerta ha inoltre assunto specifici impegni atti ad elevare il livello di servizio offerto all'utenza sotto il profilo commerciale, come indicato nel Piano di Infomobilità e nel Progetto accessibilità, presentati in sede di offerta.

ART. 21 POLITICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riferimento agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della puntualità, della regolarità, del comfort e della pulizia, e ad intraprendere azioni finalizzate a elevarne i livelli nel tempo.
2. Il Gestore eroga i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli

standard minimi di qualità di cui all'**Allegato n. 2**. I contenuti e gli impegni previsti in tale allegato saranno aggiornati in coerenza con i maggiori obblighi e impegni eventualmente assunti dal Gestore in sede di offerta. Il rispetto degli standard minimi di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

3. Il Gestore si impegna ad emanare, a diffondere al pubblico e ad aggiornare annualmente la Carta della Qualità dei Servizi, predisposta in linea con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, comma 461, lettera a) della Legge 244/2007, la Carta della Qualità dei Servizi, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dovrà riportare gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni previste nel contratto di Servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di risorsi dell'utenza in caso di inottemperanza. Gli impegni assunti dal Gestore nei confronti degli utenti nella Carta della Qualità dei Servizi non potranno in nessun caso essere inferiori rispetto a quelli sottoscritti dall'Impresa stessa nell'ambito del Contratto di Servizio con la Provincia.
4. Per il primo anno di vigenza contrattuale il Gestore si impegna a predisporre la predetta Carta della Qualità dei Servizi di cui al precedente comma 3 entro la data di avvio del servizio. Per gli anni successivi la Carta dovrà essere aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno La

diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Qualità dei Servizi è a carico del Gestore, che vi provvede con apposite pubblicazioni informative, sul sito internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. La Carta della Qualità dei Servizi sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Provincia.

5. Al fine di garantire la qualità e l'adeguatezza del servizio, il Gestore si impegna a monitorare regolarmente:

il rispetto degli standard qualitativi del servizio (con verifiche a cadenza settimanale, per un totale di 1.800 verifiche/anno, per quanto riguarda la pulizia e con almeno una rilevazione campionaria statisticamente significativa ogni trimestre per gli altri parametri non monitorabili con sistemi tecnologici di rilevazione);

il rispetto del programma di esercizio in termini di percorrenze, corse (affidabilità) e orari (puntualità), attraverso l'utilizzo di sistemi di georeferenziazione dei mezzi sulle linee;

la domanda soddisfatta (con almeno una rilevazione sulla totalità del servizio ogni trimestre, in assenza di sistemi tecnologici di comprovata efficacia);

la domanda potenziale (a cadenza annuale).

6. La Provincia effettuerà almeno annualmente la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, con un metodo concordato con il Gestore in coerenza con quanto previsto in sede di offerta e tenendo conto dei finanziamenti dallo stesso messi a disposizione a tale scopo, al fine di monitorare l'andamento dell'indice complessivo di soddisfazione,

nonché di individuare i necessari adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi minimi dello stesso (**Allegato n. 2** e Carta della Mobilità) rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine la Provincia dovrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità.

7. Il Gestore si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace diffusione su orari e caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, agli orari, alle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché all'ubicazione delle rivendite, come specificato nell'**Allegato n. 2**.

PARTE V SISTEMA DI MONITORAGGIO

ART. 22 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità erogata, definiti nell'**Allegato n. 2** e aggiornati in coerenza con gli impegni assunti dal Gestore in sede di gara, sarà effettuata attraverso:

- l'analisi dei supporti documentali forniti dal Gestore;
- l'eventuale organizzazione di ispezioni, rilevazioni e indagini campionarie da parte della Provincia.

Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'**Allegato n. 2** rende il Gestore assoggettabile alle penali nello stesso indicate.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo saranno aggiornati in conformità con i maggiori obblighi eventualmente assunti dal Gestore in sede di offerta.

3. Al fine di agevolare il flusso informativo tra il Gestore e la Provincia e di consentire l'autocertificazione dei risultati, i protocolli di comunicazione di cui all'**Allegato n. 2** saranno integrati con i prospetti definiti di comune accordo tra la Provincia e il Gestore. I protocolli di comunicazione dovranno essere trasmessi alla Provincia anche su supporto informatico.
4. La Provincia, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, può in ogni momento effettuare rilevazioni per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette rilevazioni il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico al personale incaricato dalla Provincia, munito di apposito documento di riconoscimento.
5. La Provincia ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.
6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'**Allegato n. 2** rende il Gestore assoggettabile alle penali nello stesso indicate.
7. Il Gestore è tenuto a comunicare sistematicamente alla Provincia le segnalazioni ed i reclami prevenuti anche su supporto informatico, secondo un formato da definire.
8. In sede di offerta il Gestore ha inoltre assunto specifici impegni atti a garantire un costante monitoraggio della qualità del servizio, in

particolare attraverso la rilevazione e il monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio e della qualità attesa e percepita, come indicato nella Relazione sui sistemi di monitoraggio presentata in sede di offerta.

ART. 23 MONITORAGGIO ECONOMICO-GESTIONALE

1. Il Gestore si impegna a effettuare la consuntivazione dei dati economici, dei parametri gestionali e degli elementi tecnici di caratterizzazione del servizio offerto secondo quanto indicato nell'apposita sezione dell'**Allegato n. 8**. Qualora alcuni dati non fossero presenti nella contabilità del Gestore essi dovranno essere prodotti, di comune accordo con la Provincia, anche utilizzando fonti extracontabili.

ART. 24 STRUMENTI E TEMPI DEL MONITORAGGIO

1. Il Gestore si impegna a predisporre, in regime di autocertificazione e anche su supporto informatico, i Rapporti periodici sui servizi, articolati secondo quanto riportato nell'**Allegato n. 8**, quale strumento di consuntivazione dei dati di monitoraggio economico-gestionale e tecnico-qualitativo.
2. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a fornire alla Provincia, anche su supporto informatico:
 - il Rapporto Periodico Annuale sui servizi di cui all'**Allegato n. 8**, per ciascuno degli anni di affidamento, entro il 31 maggio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento;
 - la Carta della Qualità dei Servizi di cui all'**art. 21 comma 3** entro il 30 novembre di ciascun anno;
 - i dati periodici necessari al monitoraggio della qualità erogata di

cui all'**Allegato n. 2** entro il mese successivo rispetto alle scadenze ivi indicate;

- i risultati delle rilevazioni di cui all'**art. 21 comma 5** entro 2 mesi dall'effettuazione delle rispettive indagini ovvero, in presenza di sistemi tecnologici di rilevazione, a cadenza trimestrale.

3. A garanzia dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi il Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia le copie delle polizze assicurative stipulate con la relativa dichiarazione di conformità agli originali.

ART. 25 SISTEMA DELLE PENALI

1. La ritardata attivazione del servizio rispetto alle previsioni di cui all'**art. 3 comma 2** comporta l'applicazione di un penale pari al 2% del corrispettivo annuo per ogni mese di ritardo, fermo restando quanto previsto all'**art. 28**.
2. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualità, accertato nei modi e nelle forme previste dall'**art. 22**, comporta l'applicazione di una penale, come da specifiche contenute nell'**Allegato n. 2**.
3. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio economico-gestionale di cui all'**art. 23** o dei dati relativi alla qualità e alla quantità del servizio erogato di cui all'**art. 22**, comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,5% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese di ritardo rispetto alle scadenze di cui all'**art 24**.
4. La mancata o incompleta trasmissione, da parte del Gestore, del Programma di esercizio di cui all'**art. 6 comma 1** o degli elenchi di cui all'**art. 15** comporta la sospensione dell'erogazione del corrispettivo per

l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dalla Provincia a titolo di penale.

5. La mancata predisposizione, l'eventuale prolungata disfunzione o il mancato regolare aggiornamento del sito internet aziendale o del Travel Planner Dinamico comporta una riduzione dello 0,1% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese interessato dalle disfunzioni.
6. La mancata attivazione del call center aziendale comporta una riduzione dello 0,1% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese di ritardo.
7. La mancata predisposizione o il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi comporta una riduzione dello 0,1% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese di ritardo.
8. Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione la Provincia procede ai sensi dell'**art. 28 comma 2**.

ART. 26 COMITATO TECNICO DI GESTIONE

DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto di Servizio, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da due rappresentanti della Provincia e due rappresentanti del Gestore.

Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Provincia, che

provvederà alle relative convocazioni, ed è supportato da una segreteria tecnica a carico della Provincia stessa. Potrà inoltre essere nominato un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore di comune accordo tra le parti con funzioni consultive e con spese a carico della parte richiedente.

2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto di Servizio per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali, con funzioni consultive non vincolanti in relazione all'applicazione di penali e alle riduzioni di corrispettivo. Ciascuna delle parti potrà coinvolgere nei lavori, ove necessario ed in relazione agli argomenti trattati, i referenti interessati alla risoluzione delle problematiche emerse.

ART. 27 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera b) della Legge 244/2007, si impegna a collaborare con la Provincia nelle fasi di consultazione delle associazioni dei consumatori.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettere c) e d) della Legge 244/2007, la Provincia e il Gestore verificano, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza alle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel presente Contratto di Servizio e nei relativi allegati. Le rappresentanze degli utenti sono altresì coinvolte attivamente nell'attività di monitoraggio del Contratto di Servizio.
3. La Provincia convoca, almeno una volta all'anno, una sessione di verifica

del funzionamento dei servizi erogati, cui partecipano anche il Gestore e le associazioni dei consumatori. In tale sede si prenderanno in esame i reclami, nonché le osservazioni pervenute e si analizzeranno i risultati forniti dal sistema di monitoraggio.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono finanziate con un prelievo a carico del Gestore pari a Euro 40.000,00 annui al netto di IVA.

PARTE VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28 RISOLUZIONE E REVOCA

1. Il Contratto di Servizio si risolverà nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - d) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
 - e) gravi inadempienze nel rispetto degli impegni assunti in sede di gara con l'offerta;
 - f) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla Provincia;
 - g) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura

- concorsuale di liquidazione;
- h) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - i) per avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora il Gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
 - j) in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del Contratto, nelle fattispecie indicate al comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore. In tali casi il Gestore è tenuto a risarcire la Provincia in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.
3. La Provincia revoca l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto di Servizio nei seguenti casi:
- a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
 - b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto sia stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
 - c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza.
4. In caso di revoca dell'affidamento la Provincia può riconoscere un indennizzo al Gestore. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al

proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 29 RECESSO CONTRATTUALE

1. La Provincia potrà recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso non inferiore a quattro (4) mesi, per motivi di pubblico interesse o per l'applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata.
2. In caso di recesso, in deroga al disposto dell'art. 1671 del codice civile, la Provincia è tenuta a remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 30 COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
 - per il Gestore a: APAM Esercizio S.p.A. – Via dei Toscani, 3/C – 46100 Mantova - fax 0376/230330 – PEC apam@legalmail.it.
 - per la Provincia a: Provincia di Mantova - Via Don Maraglio, 4 - 46100 – Mantova - fax 0376/401726 - - PEC provinciadamantova@legalmail.it.
2. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax o e-mail avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente

comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.

3. Il Gestore sarà tenuto a comunicare e/o trasmettere alla Provincia tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione al Servizio, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Provincia medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di natura fiscale e tributaria, saranno di competenza e onere esclusivo del Gestore che, ai fini dello stesso Contratto, eleggerà domicilio in Mantova..
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 07/12/1999 n° 472, il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 08/06/1962 n° 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana (D.Lgs. n.163/2006 e smi), e dalle fonti normative di estrazione regionale (L.R. n.6/2012).
2. L'affidamento e la materiale prestazione del Servizio sono subordinati all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il Gestore garantisce ed è tenuto a comprovare costantemente, qualora richiesto dalla Provincia, l'assenza

delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato d'Oneri e dagli ulteriori documenti allegati per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione.

3. Il Gestore dovrà comunicare immediatamente alla Provincia - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
4. La Provincia si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Gestore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
5. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 33 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto di Servizio.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni sull'interpretazione o sull'applicazione del Contratto di Servizio, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la

vertenza. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non sanabili nei termini precedentemente descritti, sarà competente il foro di Mantova.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

ART. 34 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti allegati e di seguito elencati, che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare in ogni parte:

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DI ESERCIZIO E ORARIO VIGENTE

ALLEGATO 2 - QUALITÀ DEI SERVIZI

- ALLEGATO 2A - STANDARD CONTRATTUALI**
- ALLEGATO 2B - PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE**

ALLEGATO 3 – SERVIZI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO

ALLEGATO 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ALLEGATO 5 - OBBLIGHI TARIFFARI E COLLEGATI

ALLEGATO 6 – PARCO MEZZI

**ALLEGATO 7 – BENI MOBILI E IMMOBILI FUNZIONALI
ALL'ESERCIZIO**

ALLEGATO 8 – RAPPORTI PERIODICI SUI SERVIZI

ALLEGATO A – CAPITOLATO D’ONERI

ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA

**ALLEGATO C - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E
COSTI DELLA SICUREZZA**

2. Si richiama, inoltre, a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegata, l’offerta tecnica che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

*** * * ***

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo conforme alla loro volontà.

Quest'atto dattiloscritto in unico originale da persona di mia fiducia, consta di N. 46 fogli di carta resa bollata, dei quali sono occupati per intero N. 45 fogli e N. 7 righe del 46^ foglio, oltre alle formalità di chiusura.

IL DIRIGENTE

Arch. Giancarlo Leoni

IL GESTORE

Rag. Daniele Trevenzoli

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Francesca Santostefano